

	Accordo Contrattuale	
	ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n.	
	502	
	tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni	
	esercitate in regime ambulatoriale	
	Premesso:	
	- che Studio Gin. Ettore Busatta Sas è titolare di accreditamento isti-	
	tuzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto	
	adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201, in corso di rinnovo triennale,	
	per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime	
	ambulatoriale per conto del SSR: 37 ostetricia e ginecologia;	
	- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di	
	cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività d	
	strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico	
	del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche	
	per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e re-	
	gionale;	
	- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione	
	sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programma-	
	zione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di	
	specialistica ambulatoriale;	
	- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il	
	Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede	
	alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-	
	creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502	

	e successive modifiche.	
	Tutto ciò premesso;	
	tra	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata	
	dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede	
	legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242	
	e	
	Studio Gin. Ettore Busatta Sas. (di seguito "erogatore"), con sede	
	legale a Vicenza in Viale Camisano n. 56, p. iva 03943140248, nella	
	persona del Dr. Ettore Busatta, in qualità di legale rappresentante pro-	
	tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle	
	responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non	
	essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (in-	
	clusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su ri-	
	chiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che compor-	
	tano l'incapacità di contrarre con la P.A.	
	si conviene e si stipula il seguente:	
	ACCORDO CONTRATTUALE	
	<u>Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni</u>	
	Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco-	
	nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta-	
	zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico	
	del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,	
	definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accor-	
	do, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea,	

	senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le	
	esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al	
	tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presen-	
	te contratto non saranno remunerate.	
	<u>Art. 2 Governo delle liste d'attesa</u>	
	La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine	
	di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni	
	sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicu-	
	rezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestio-	
	ne delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.	
	Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedalie-	
	re, <u>anche tramite gli erogatori privati accreditati</u> , devono rispettare nei	
	confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle	
	prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.	
	Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Ma-	
	nager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenota-	
	zione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.	
	<u>Art. 3 Obblighi dell'erogatore</u>	
	L'erogatore:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re-	
	lazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
	sente accordo;	
	- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti	
	dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).	

	<u>Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi</u>	
	<u>delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni</u>	
	<u>non potranno essere oggetto di remunerazione;</u>	
	- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni	
	di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi-	
	so dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare	
	disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
	sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera	
	omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fat-	
	te salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo	
	costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di per-	
	mettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.	
	Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso	
	SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le	
	prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui	
	all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità	
	richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura	
	dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale ri-	
	spetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna al-	
	tresi ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno suc-	
	cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni	
	non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;	
	- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede	
	nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo	

	amministrativo-contabile;	
	- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e	
	delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:	
	- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al	
	Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-	
	late previa consultazione tra le parti;	
	- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
	- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-	
	zioni oggetto del presente accordo;	
	- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,	
	ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;	
	- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
	- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agen-	
	de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda	
	garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in	
	agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;	
	- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il si-	
	stema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i pro-	
	cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro-	
	dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento	
	degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo	
	da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli	
	standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.	
	- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in	
	materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzio-	

	nale;	
	- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso	
	terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante	
	l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo con-	
	tratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe mi-	
	sure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità	
	civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis,	
	D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;	
	- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te-	
	nuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda,	
	della Regione e del Ministero;	
	- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modifiche.	
	<u>Art. 4 Obblighi dell'Azienda</u>	
	L'Azienda:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in rela-	
	zione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed	
	esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in	
	vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato	
	accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri-	
	cevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività	
	svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-	

	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
	dall'erogatore.	
	L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del	
	presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.	
	L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva ese-	
	cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.	
	<u>Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento</u>	
	L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
	nel rispetto degli <i>standards</i> previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.	
	<u>Art. 6 Durata dell'accordo</u>	
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	
	segnato alla struttura.	
	Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.	

	In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre	
	l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione	
	all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque	
	la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di	
	aggiornamento delle prenotazioni.	
	<u>Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e deca-</u>	
	<u>denza</u>	
	L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia	
	di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di	
	conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:	
	a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia	
	cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra-	
	sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la	
	cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei	
	confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuo-	
	vo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accor-	
	do contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione	
	all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autoriz-	
	zate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi	
	patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione	
	all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di ac-	
	creditamento istituzionale;	
	b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces-	
	sione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,	
	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	

	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	
	L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando	

	all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime.	
	Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo	
	contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca	
	dell'affidamento.	
	<u>Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di</u>	
	<u>Responsabile esterno del trattamento dei dati</u>	
	Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy,	
	approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio na-	
	zionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative	
	di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.),	
	l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile	
	Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento	
	delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina	
	dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgi-	
	mento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i	
	fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata nor-	
	mativa in materia.	
	L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in parti-	
	colare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vi-	
	gente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "partico-	
	lari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel	
	rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e	
	completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a	
	mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia	

	di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non su-	
	periore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.	
	L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le	
	misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ri-	
	durre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di	
	dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non	
	consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono	
	raccolti.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizio-	
	ni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<u>Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni na-</u>	
	<u>zionali e regionali.</u>	
	Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente ac-	
	cordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali	
	o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni	
	assunte.	
	<u>Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale</u>	
	Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale,	
	potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole del-	
	la Regione.	
	<u>Art. 11 - Controversie</u>	
	Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente	
	accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice	
	competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.	
	<u>Art. 12 Registrazione</u>	

[illegible]

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
STUDIO GINECOLOGICO ETTORE BUSATTA S.a.s.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022-2024 (per anno)	VALORE indicativo 2022-2024 (per anno)
037	OSTETRIA E GINECOLOGIA			
89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA	20,50	155	3.177,50
89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA	20,50	480	9.840,00
89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	140	1.995,00
89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO	14,25	192	2.736,00
70.21	COLPOSCOPIA.	11,60	650	29.251,50
88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	39,05		
88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA.	33,45		
88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.	46,90		
	TOTALE BUDGET ASSEGNATO OGN			47.000,00